



Brescia, 1 novembre 2014

Nota sugli atti di culto nella scuola

Carissimi,

nel giorno della solennità di tutti i Santi, in cui ricordiamo il loro essere servizio e testimonianza nella Chiesa e nel mondo, mostrando il profondo rispetto che va dato alla libertà e alla dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa e culturale, siamo ad offrirvi alcuni chiarimenti in merito a richieste pervenuteci in Ufficio circa gli **atti di culto in orario scolastico** (in specie, la celebrazioni delle messe a scuola durante l'anno scolastico).

Partiamo dalla normativa vigente, per concludere con alcune indicazioni pastorali sul tema.

Normativa vigente e pronunciamenti di organi giurisdizionali

La questione sullo svolgimento di atti di culto nella scuola è complessa, anche perché non esiste per essa una disposizione univoca. Essa va affrontata alla luce dei principi costituzionali tenendo conto di alcune specifiche disposizioni normative e di interventi di organi giurisdizionali.

- Il **PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITÀ DELLO STATO**, espresso dagli artt. 2-3, 7-8, 19 e 20 Cost., risulta compatibile con la presenza dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica e, anzi, ne costituisce un elemento importante in quanto evidenzia l'attitudine laica dello Stato-comunità, che *"si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini"* e riflette l'identità storica e religiosa del paese (Corte cost., sent. n. 203/1989); d'altra parte tale principio, nella sua valenza garantista, comporta altresì che *"in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato"* (Corte cost., sent. n. 334/1996).
- Una circolare ministeriale del 13 febbraio 1992 (nota 13377/544MS) ammise la **POSSIBILITÀ DI FAR RIENTRARE, SU INIZIATIVA E DELIBERAZIONE CONFORME DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEI SINGOLI ISTITUTI, EVENTUALI ATTI DI CULTO** (la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali) **NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI EXTRASCOLASTICHE DI CUI AL D.P.R. N. 416/1974**. La circolare fu impugnata davanti al TAR dell'Emilia Romagna, ma non è stata né annullata né ritirata.
- Il **TAR dell'Emilia-Romagna**, in due pronunce successive (agosto 1992 e 7 giugno 1993), sostenne che le celebrazioni liturgiche non potrebbero in ogni caso rientrare fra le attività





extrascolastiche e non possono avere luogo in orario scolastico. Tali pronunce si limitarono a sospendere e poi ad annullare due delibere di istituti scolastici che avevano applicato la circolare ministeriale, senza incidere su quest'ultima. Esse vanno comunque tenute presente.

- Due **ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO** (391 e 392 del 23 marzo 1993), invece, hanno implicitamente **AFFERMATO LA LEGITTIMITÀ DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE** sulla base della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente. Nel merito il Consiglio di Stato ha individuato la soluzione del problema nelle concrete modalità di organizzazione di tali attività, che devono **COMUNQUE GARANTIRE I DIRITTI DI LIBERTÀ DELLE MINORANZE**, e pertanto ritenne illegittima una delibera scolastica che aveva disposto l'obbligo per gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico nell'ambito del plesso scolastico, poiché in questo modo veniva a condizionarne la libertà di scelta.
- **Alcune Intese tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose** prevedono la seguente disposizione: *"in ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto"* (1. n. 516/1988; 1. n. 517/1988; 1. n. 101/1989; 1. n. 116/1995), confermando il carattere necessariamente non obbligatorio ma del tutto libero che deve assumere la partecipazione degli alunni ad eventuali atti di culto.
- **Il D.P.R. n. 567/1996** (*Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*) prevede che le istituzioni scolastiche *"definiscono, promuovono e valutano (...) INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE DELL'ITER FORMATIVO DEGLI STUDENTI"* (art. 1, co. 1), quest'ultime intese come *"occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile"* (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete *"esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie"* (art. 1, co. 2-3). A richiesta degli studenti la scuola può poi destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un *"determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse"* (art. 1, co. 4). Tali iniziative *"si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni"* (art. 2, co. 3), cioè in orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto, che *"ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica"* (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che *"gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto"* (art. 2, co. 4).





Indicazioni pastorali

Siccome possono configurarsi diversi casi a seconda del fatto che gli atti di culto o le pratiche religiose (santa Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali, ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario, ecco diverse indicazioni in base alle diverse possibilità che si possono presentare, nel rispetto della normativa vigente

- **ATTI DI CULTO NELLE SCUOLE IN ORARIO DI LEZIONE (c.d. *curricolare*):** sono da evitare, anche se fosse fatta salva la libertà di parteciparvi;
- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA DURANTE L'ORA DI RELIGIONE CATTOLICA:** sono da evitare per rispettare il carattere culturale dell'IRC;
- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE** (prima delle lezioni, o durante l'intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative): possono essere richiesti e organizzati da associazioni di insegnanti, genitori e studenti su delibera del consiglio di circolo o di istituto;
- **ATTI DI CULTO FUORI DALLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO:** possono essere deliberati dal consiglio di istituto come attività extrascolastiche ex D.P.R. n. 416/1974 (eventualmente ritardando l'inizio delle lezioni; per es. Messa di inizio anno scolastico) fatta salva la libertà di parteciparvi o meno. In ogni caso l'iniziativa dovrebbe essere assunta dai genitori o studenti, che potrebbero peraltro optare per una semplice comunicazione all'autorità scolastica giustificando l'assenza dalla lezione per chi vi partecipa;
- **ATTI DI CULTO IN LOCALI SCOLASTICI FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA:** sempre possibili, rispettando la delibera del consiglio di circolo o di istituto circa le modalità di utilizzo dei locali;
- **ATTI DI CULTO FUORI DALLA SCUOLA E DALLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA:** ovviamente sempre possibili. Il Consiglio di circolo o di istituto potrebbe deliberare di darne comunicazione all'interno della scuola e nelle singole classi.
- **ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA PARITARIA CATTOLICA:** riferimento cardine è la legge 62/2000, che specifica, all'art. 3 *"Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa"*. In altre parole, pur considerando che le famiglie e gli alunni nella scuola cattolica hanno preventivamente sottoscritto un piano dell'offerta formativa che esplicitamente manifesta un orientamento cattolico per quanto riguarda la proposta didattico-educativa, l'eventuale celebrazione di atti di culto deve considerare la libertà religiosa ed educativa della famiglia.





Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università

Le ragioni che motivano tali indicazioni non sono collegate solo al doveroso rispetto delle normativa vigente, ma anche al riconoscimento del piano culturale ed educativo che è specifico dell'istituzione scolastica. Infatti, mentre va ribadito che le iniziative a carattere religioso, specialmente quando sono profondamente radicate nella tradizione, assumono un sicuro valore per la loro valenza educativa in un quadro pluralistico come quello che deve caratterizzare la scuola, va pure sottolineato che si tratta sempre di momenti liberamente scelti e proposti alla libera scelta degli studenti. In tal senso le celebrazioni delle messe o di altri momenti di culto non sono "una manifestazione religiosa", esteriore o pubblica, per mostrare che ci sono fedeli cattolici anche nella scuola; e nemmeno possono essere una "dimostrazione di forza" nei confronti delle istituzioni pubbliche (la scuola) o di altre professioni religiose o non religiose; bensì – da sempre – **LA COMUNITÀ CRISTIANA VIVE E PENSA I MOMENTI DI CULTO COME UNA RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE DI DIO PER TUTTI, CREDENTI E NON CREDENTI.** Infatti, il senso profondo di ogni celebrazione liturgica ecclesiale, che sia compiuta per intercedere verso l'attività scolastica, dice almeno di queste intenzionalità:

- il lavoro che si svolge a scuola sia per tutti (dirigenti, docenti, famiglie, ATA, studenti) una partecipazione all'opera creativa di Dio;
- il cammino educativo e scolastico porti verso una sempre maggiore realizzazione della dignità dell'uomo, di ciascun uomo, creato "a immagine e somiglianza a di Dio";
- le persone che abitano e vivono il mondo della scuola possano sentire la vicinanza e la stima di una comunità intera (quella cristiana) che per loro prega e intercede presso lo stesso Dio, il Dio di ogni uomo e donna.

Per tali motivi, dove esistono già buone tradizioni di atti di culto a favore della scuola, è opportuno poterle continuare, fatto salvo il rispetto della libertà di ciascuno di parteciparvi o meno.

Nella speranza di aver potuto portare un po' di chiarezza in merito, auguriamo ogni bene al mondo della scuola e chiediamo un ricordo nella messa di Ognissanti per tutte le scuole e per tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale della nostra diocesi.

Luciano Pace

Responsabile per l'IRC

Davide Guarneri

Responsabile per la pastorale scolastica

don Raffaele Maiolini

Direttore Ufficio

per l'Educazione, la Scuola e l'Università

